



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6331 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 266 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. - OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026, il consigliere Francesco Frigida, udito l'avvocato Pierpaolo De Vizio per l'appellante e viste le conclusioni

scritte depositate dall'avvocato dello Stato Maurizio Greco per l'amministrazione appellata;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata da un brigadiere della Guardia di finanza, con conseguente impugnazione dei provvedimenti di diniego adottati dall'amministrazione e dei pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio. In particolare, il ricorrente ha chiesto al primo giudice l'annullamento della determinazione dirigenziale del 5 novembre 2019 e del successivo rigetto del ricorso gerarchico del 26 febbraio 2020, con i quali è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata come *«pregresso stato d'ansia reattiva in soggetto con attuale assenza di psicopatologia in atto»*. In sostanza, la pretesa azionata dinanzi al T.a.r. mira all'accertamento del nesso eziologico tra l'infermità dichiarata e il servizio prestato, ai fini del riconoscimento della causa di servizio.

2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti.

2.1. Il brigadiere -OMISSIS- ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dello “stato d'ansia reattivo” e contusione al gomito sinistro in data 29 settembre 2017, motivando la domanda sulla base di alcune vicende correlate alla prestazione di servizio, fra cui: un procedimento penale a suo carico, per favoreggiamento personale, terminato con un'assoluzione per prescrizione; un procedimento disciplinare a suo carico, con conseguente perdita del grado, annullato dallo stesso Consiglio di Stato nel 2010; la riammissione in servizio, secondo la tesi di parte, con ostracismo da parte dei colleghi e l'attribuzione di mansioni non operative da parte dei superiori.

2.2. In data 15 maggio 2017 l'interessato ha dichiarato di aver subito un malore, con accesso documentato al pronto soccorso di Formia (LT) e conseguente diagnosi di “stato d'ansia reattivo”.

2.3. Tuttavia, nonostante il riconoscimento del «*Pregresso stato d'ansia reattiva in soggetto con assenza di psicopatologia in atto*» da parte della Commissione medica ospedaliera del dipartimento militare di medicina legale di Roma in data 18 settembre 2019, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha emesso due pareri negativi (n. 38395/2019 del 25 maggio 2019 e, su istanza di riesame, n. 43823/2019 del 30 settembre 2019), con cui ha escluso il nesso causale con il servizio.

2.4. Di conseguenza, in data 5 novembre 2019, l'ufficio del trattamento economico della Guardia di finanza (Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza) ha rigettato la domanda con determinazione n. 2834.

2.5. L'interessato ha presentato ricorso gerarchico in data 6 dicembre 2019 contro la tale determinazione

2.6. Con determinazione n. 57895 del 26 febbraio 2020, il comandante del Centro informatico amministrativo nazionale ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

3. Le suddette due determinazioni numeri 2834/2019 e 57895/2020 nonché i due pareri del Comitato di verifica numeri 38395/2019 e 43823/2019 sono state impugnati dall'interessato con il ricorso n. 3671 del 2020 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato ad un unico rubricato: «*Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per genericità, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento*» (esteso da pagina 6 a pagina 14 del ricorso introduttivo).

3.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'incompletezza dei rapporti informativi esaminati dall'amministrazione, mancando questi ultimi di riferimenti agli episodi di ostracismo e *stress* psicologico dichiaratamente subiti dopo la riammissione in servizio; inoltre, in tesi di parte, il comandante del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza avrebbe dovuto acquisire chiarimenti dai superiori gerarchici indicati, pena un insanabile difetto istruttorio trasformatosi in motivazione generica e apodittica. Analoga censura è rivolta al diniego originario e ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, motivati *per relationem* e affetti, secondo il ricorrente, da illogicità manifesta: essi negano il nesso concausale nonostante il riconoscimento di una reazione a stimoli esterni ambientali e istituzionali che si erano protratti per anni, in

contrasto con la giurisprudenza che ammetterebbe, al contrario, la concausa efficiente anche in presenza di predisposizione del soggetto istante.

3.2. Il ricorrente, pertanto, ha avanzato istanza istruttoria al fine di accertare la sussistenza del nesso causale.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con l'impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, sezione quarta, prescindendo dall'istanza istruttoria e compensando tra le parti le spese di lite, ha respinto il ricorso in base alle seguenti ragioni:

a) ha ritenuto di valorizzare il ruolo centrale e vincolante del parere del Comitato di verifica: il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 lo qualifica, difatti, come organo tecnico deputato a esprimere un giudizio conclusivo e articolato sul nesso eziologico tra infermità e servizio, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo se non per vizi gravi e manifesti;

b) nel caso di specie, verrebbe in rilievo un parere la cui natura obbligatoria e vincolante è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di questo consesso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 8770, 14 giugno 2023, n. 5832, 18 novembre 2022, n. 10163, 5 settembre 2023, n. 8169 e 15 giugno 2023, n. 5904); siccome frutto di apposita istruttoria, in esso si esplica la discrezionalità tecnica dell'amministrazione, basata sulla scienza medico-legale; per tale motivo sarebbe ammissibile esclusivamente un sindacato per assenza totale di motivazione, palese illogicità, travisamento dei fatti, violazione procedurale o inattendibilità metodologica, tutte equamente non riscontrabili nel caso in esame; inoltre, la motivazione *per relationem* è apparsa congrua;

c) da ultimo, il collegio di primo grado ha sottolineato che l'onere probatorio in merito alla circostanza che il servizio possa costituire mera concausa efficiente (principio accolto dalla giurisprudenza) spetta al soggetto istante: in questo caso, le doglianze sullo stress e l'ostracismo patito dal ricorrente sono «*mere enunciazioni di fatto*», non emerse da rapporti di servizio né comprovate da atti dirimenti; l'unica eccezione sarebbe costituita dalle cosiddette malattie tabellate, di cui tuttavia non fa parte quella in questione.

6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 16 luglio 2024 e in data 2 agosto 2024 – l'interessato ha proposto appello avverso la su

menzionata sentenza, articolando due motivi (il primo esteso da pagina 9 a pagina 15 del gravame e il secondo da pagina 15 a pagina 22), rubricati rispettivamente *«Erronea valutazione della documentazione probatoria ed irragionevolezza. Insufficienza ed illogicità della motivazione. Erroneità dell'impugnata sentenza»* ed *«Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per genericità, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento»*.

6.1. In sintesi, l'appellante (in ambedue i motivi) ha sostenuto che i rapporti informativi trasmessi al Comitato di verifica non descrivevano realmente il contesto di servizio vissuto tra il 2010 e il 2017, segnato da isolamento, atteggiamenti denigratori e tensioni con i superiori; da ciò, la necessità per il comandante del centro informatico di compiere ulteriori accertamenti, soprattutto a carico dei superiori indicati come responsabili dei fatti denunciati. In tesi di parte, il primo giudice avrebbe commesso l'errore di limitarsi a rilevare che tali fatti non emergevano dagli atti, senza ulteriori approfondimenti. Da qui, l'asserito vizio di motivazione e di istruttoria: il giudice di primo grado avrebbe, in sostanza, recepito la lettura dell'amministrazione senza verificare se la doglianza circa l'incompletezza del materiale istruttorio fosse attendibile.

6.2. Inoltre, l'appellante (in entrambe le censure) ha contestato la natura contraddittoria dei pareri del Comitato di verifica che, da un lato, descriverebbero la patologia come reazione a stimoli esterni anche ambientali e istituzionali, sicché in astratto compatibilmente con la dipendenza dal servizio e, dall'altro, escluderebbero il nesso causale. Peraltro la diagnosi di genesi costituzionale della patologia sarebbe smentita dagli accertamenti psicodiagnostici eseguiti all'arruolamento.

6.3. Inoltre, l'appellante (nel secondo motivo) ha richiamato il principio secondo cui una eventuale predisposizione costituzionale non escluderebbe la dipendenza da causa di servizio, se il servizio ha inciso comunque sull'insorgenza o sull'aggravamento della patologia, in quanto *«nei confronti del soggetto predisposto o minorato, anche la prestazione di un servizio normale può assurgere a fattori determinanti dell'invalidità o dell'aggravarsi di un'infermità invalidante»*. In questa prospettiva, l'appellante afferma che la lunga esposizione a un ambiente ostile e la sequenza di vicende disciplinari e lavorative avrebbero quantomeno integrato una concausa efficiente e determinante della patologia. 6.4. Infine, sempre nel

secondo motivo l'appellante ha dedotto che, in ogni caso, non potrebbe *«escludersi la dipendenza da concausa di servizio della patologia sofferta dal dipendente che, sofferente di uno stato ansioso, abbia subito un progressivo aggravarsi della sindrome nevrotica a causa della gravosità fisica e psichica (qui sicuramente presente) delle prestazioni di servizio»* e che sarebbe *«sufficiente a riconoscere la dipendenza da causa di servizio il fatto che un tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità»*.

7. In data 19 agosto 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.

7.1. In vista dell'udienza di discussione, l'amministrazione appellata ha depositato tempestivamente, in data 24 marzo 2026, una memoria, con allegati documenti e con cui ha illustrato le proprie tesi.

8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 5 maggio 2026.

9. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.

10. I due motivi devono essere vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale e la loro sostanziale continuità argomentativa.

10.1. Essi sono infondati.

10.2. Va premesso che l'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 prevede che il Comitato di verifica per le cause di servizio *«accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione»*.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale (da cui il Collegio non intende discostarsi) *«nella materia del riconoscimento di dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente, il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 agli artt. 11 e 12, affidatogli il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti. In particolare, il Comitato esprime un giudizio che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali; il Comitato accerta definitivamente*

la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima. Pertanto, il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere. In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato Sez. II, 23 marzo 2022, n.2096; id. 8 gennaio 2021, n. 300)» (Cons. Stato, sez. II, 20 luglio 2022, n. 6456; cfr. sez. II, 14 giugno 2023, n. 5832, 7 gennaio 2022, n. 122, 18 giugno 2021, n. 4702 e 1° luglio 2021, n. 5013; sez. I, pareri 25 maggio 2023, n. 1030, 19 luglio 2023, numeri 1049 e 1050 e 19 ottobre 2023, n. 1514).

Pertanto, in sostanza, il giudizio del Comitato di verifica sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio, al pari di quello della commissione medica ospedaliera, è espressione di discrezionalità tecnica, la cui valutazione in merito al nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basata su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che non emergano violazione delle regole procedurali ovvero vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni oppure per il travisamento dei fatti o per la mancata considerazione di circostanze di fatto palesemente idonee a incidere in modo determinante ed effettivo sul giudizio.

10.3. Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie non emergono elementi indicativi di sopra descritti manifesti e abnormi vizi sindacabili.

Inoltre, sono inammissibili le deduzioni dell'appellante impingenti sul merito di valutazioni discrezionali ad ampia latitudine riservate all'organo tecnico.

Sulla base di tale indirizzo e del rilievo di mancanza di elementi indicativi dei vizi sopra richiamati, legittimamente il T.a.r. non ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio o una verifica, contrariamente a quanto chiesto dal ricorrente (il quale peraltro non ha riproposta tale istanza in appello, fermo restando che un approfondimento istruttorio d'ufficio è comunque del tutto irrilevante e superfluo alla luce di quanto illustrato).

10.4. In particolare, nella documentazione in atti non trova riscontro il dedotto difetto di istruttoria che avrebbe asseritamente caratterizzato l'attività del Comitato di verifica per le cause di servizio e dell'amministrazione di appartenenza, anche in sede di ricorso gerarchico.

In proposito si osserva che ai fini del riconoscimento della genesi patologica da causa di servizio occorre necessariamente una riconducibilità effettiva e comprovata dell'infermità al servizio svolto, poiché l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 *«non ritiene sufficiente, a tale fine, la mera “possibile” valenza patogenetica del servizio prestato, ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2017 n. 4619, sez. III, 7 marzo 2017, n. 1076)»* (Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975).

Siffatte considerazioni non sono superate dalle circostanze illustrate dall'interessato, poiché esse non rivestono carattere di eccezionalità nei suoi specifici confronti, caratterizzando in termini di disagio psico-fisico l'attività richiesta per l'incarico ricoperto, giacché, *«ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio - restano*

tuttavia riguardabili unicamente quali 'mere occasioni rivelatrici' di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510; Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2017, n. 1076)» (Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 2023, n. 2101).

A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dagli atti consta in modo univoco e palese che il Comitato ha emesso i propri pareri dopo aver valutato con attenzione tutta la documentazione del procedimento amministrativo (medica e lavorativa), comprese le osservazioni presentate dall'interessato in sede di riesame, e gli elementi informativi, ove non si palesano gli atti di «ostracismo» e gli «atteggiamenti immotivatamente denigratori da parte dei Superiori» lamentati dal militare, né la sussistenza di condizioni di servizio eccezionali rispetto a quelle connesse al grado e al ruolo da egli ricoperti.

Specificamente, con il parere n. n. 38395/2019 del 25 maggio 2019 il Comitato di verifica ha affermato: «- che il dipendente adduce delle motivazioni nell'istanza che non appaiono confermati dai rapporti informativi; - che l'episodio descritto nell'istanza non appare connotato da potere psicopatogeno; - che l'infermità' PREGRESSO STATO DI ANSLA REATTIVA IN SOGGETTO CON ATTUALE ASSENZA DI PSICOPATOLOGIA IN ATTO NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, atteso che consiste in un disturbo dell'umore associato ad una componente ansiosa riconducibile ad un abnorme, patologica reazione a stimoli esterni (ambientali, affettivi, situazionali) talora anche generici e comunemente privi di una capacità d'impatto patogeno psico-emotivo. Si tratta, in sintesi, di una psicopatologia (la più comune e diffusa del mondo occidentale) che riconosce una genesi idiopatica, costituzionale, spesso a carattere familiare, riconducibile ad un'alterazione primitiva dell'attività di alcuni neurotrasmettitori cerebrali monoaminici. Nel caso di specie, non si rilevano oggettive e documentate situazioni connesse al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti».

Con il secondo parere n. 43823/2019 del 30 settembre 2019 (emesso su istanza di riesame dell'interessato), il Comitato ha precisato che «per l'infermità' PREGRESSO STATO D'ANSIA REATTIVA IN SOGGETTO CON ATTUALE ASSENZA DI PSICOPATOLOGIA IN ATTO si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato, che evidenziano come la vicenda disciplinare patita si sia

conclusa circa 7 anni prima dell'insorgenza della patologia in esame, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento dei servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti».

Pertanto il Comitato ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l'infermità del militare e il servizio reso in due diverse occasioni e in due differenti composizioni, fornendo sempre compiute argomentazioni alla luce delle risultanze documentali e non incoerente con i fatti ivi risultanti.

L'appellante, non assolvendo il proprio onere probatorio in forza del generale principio sancito dall'art. 2697 del codice civile, non ha fornito prova dell'eccezionalità delle mansioni svolte (cfr. sul punto quanto descritto al successivo paragrafo 10.5), né ha dimostrato in modo effettivo l'asserito *«ostracismo che ha minato i rapporti nell'ambito del servizio»*, cosicché l'interessato non può legittimamente dolersi del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta a causa di un'asserita e indimostrata insufficienza degli elementi informativi redatti sul suo conto (peraltro non emergente dagli atti).

10.5. Non è ravvisabile neanche il lamentato *deficit* motivazionale dei pareri del Comitato, in quanto in ambedue i pareri il Comitato ha esplicitato motivazioni perspicue, logiche (e comunque non illogiche), esaurienti e puntuali.

In proposito, va sottolineato che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, ai fini del positivo apprezzamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, non è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio prestato, richiedendosi la puntuale verifica, connotata da certezza o da elevato grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o concausale nella genesi della patologia. Ove il ricorso alle nozioni della medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, deve comunque raggiungersi un'elevata soglia probabilistica affermativa.

Inoltre, quando i fatti di servizio si accompagnino ad altre concause, è necessario che: a) la concausa correlata al servizio sia dotata di una significativa attività eziopatogenetica o di concreta idoneità lesiva; b) si tratti di episodi particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, tali da far

presumere che si siano causalmente innestati sull'insorgenza o dell'aggravamento della patologia.

Pertanto non è legittimamente predicabile un sorta di scioglimento del dubbio in senso favorevole all'istante, come prospetta, in sostanza, l'appellante nella parte finale del libello d'impugnazione: il nesso, invero, deve essere certo o almeno emergere con un alto grado di probabilità logica e razionale.

In particolare, va rimarcato che *«ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - sebbene parimenti verificatesi in servizio - restano tuttavia riguardabili unicamente quali mere occasioni rivelatrici di un'infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (cfr. Cons. St., sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684; Cons. St., sez. III, 7 marzo 2017, n. 1076; Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510). Né è sufficiente la mera possibile valenza patogenetica del servizio prestato, essendo invece necessaria la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr. Cons. St., sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975; Cons. St., sez. III, 1° agosto 2018, n. 4774; Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619; Cons. St., sez. I, parere 19 febbraio 2020, n. 461)»* (Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073).

Conseguentemente va rimarcato che *«nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente ed eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni non eccezionali, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. II, 19 gennaio 2022, n. 341, 14 marzo 2022, n. 1791, 14 aprile 2022, n. 2825 e 8 maggio 2019, n. 2975; Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2021, n.*

2613), il che assume maggiore frequenza fisiologica in relazione alle mansioni dei militari e delle forze di polizia in generale, dove le condizioni di criticità psicofisica (tra cui il lavoro notturno, gli straordinari e le intemperie climatiche su cui ha insistito l'appellante) sono connaturate al peculiare lavoro svolto, sicché, laddove non assurgano a livelli di eccezionale intensità e gravità, non possono reputarsi giuridicamente concause efficienti rilevanti ai fini del riconoscimento della causa di servizio e dei benefici economici connessi» (Cons. Stato, sez. II, n. 8073/2023).

Ciò posto, nel caso di specie, a fronte di lineari, congrui ed esaustivi pareri del Comitato circa l'assenza di qualsivoglia rapporto di dipendenza tra la malattia diagnosticata al brigadiere interessato e la tipologia di servizio dal medesimo svolto, l'appellante non ha fornito prova dell'eccezionalità delle mansioni svolte, avendo dedotto che, a seguito di un suo coinvolgimento in un processo penale conclusosi con proscioglimento per intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestatogli, *«è stato posto in essere un ostracismo che ha minato i rapporti nell'ambito del servizio»*. Si tratta, all'evidenza, di una situazione indimostrate e comunque si tratterebbe, anche laddove dimostrate (il che, si ribadisce, in concreto non è avvenuto), di frizioni in ambito lavorativo che non travalicano i fisiologici e inevitabili disagi, fatiche e momenti di “stress” proprie delle funzioni che in alcuni periodi della vita possono caratterizzare la vita professionale dei militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza e dei loro ordinari fattori di rischio professionale. Peraltro, la dedotta circostanza che egli *«in tale contesto si è visto destinatario di atteggiamenti immotivatamente denigratori da parte dei superiori diretti»*, oltre ad essere totalmente indimostrata, si palesa sostanzialmente smentita, non constando procedimenti penali militari al riguardo a carico dei superiori.

Tanto premesso, l'organo consultivo, per quanto riportato nei due pareri e a fronte delle risultanze acquisite (esaurenti e non affette da travisamenti fattuali) ha congruamente (e comunque non illogicamente o irragionevolmente e, pertanto, in modo non sindacabile) valutato in modo chiaro ed esaustivo il servizio prestato dal dipendente, reputandolo alla stregua di nozioni scientifiche e sulla base di dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, insufficiente a giustificare la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità tra esso e l'infermità sofferta dall'interessato.

10.6. Stante il carattere obbligatorio e vincolante del parere del Comitato di verifica per l'amministrazione procedente univocamente sancito dall'art. 14 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 461/2001 (cfr. quanto già diffusamente illustrato al paragrafo 10.2), non sussiste la dedotta carenza di motivazione del diniego dell'amministrazione di appartenenza, la quale, infatti, ha emesso la determinazione n. 2834/2019 e anche la determinazione n. 57895/2020 di rigetto del ricorso gerarchico, richiamando *per relationem* i pareri resi dal Comitato di verifica. In particolare, nella prima determinazione l'amministrazione ha rappresentato che «1. (...) è stato consegnato dall'Amministrazione alla S.V. il parere con numero di posizione 383952019 del 29.05.2019 con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con congrue motivazioni, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per l'infermità in esso indicata. 2. Con la stessa nota sono stati comunicati i motivi per i quali non può essere liquidato il relativo beneficio dell'equo indennizzo. 3. Considerato che sulla base delle osservazioni prodotte dalla S.V. è stato richiesto al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio un nuovo parere di merito, circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della relativa infermità. 4. Tenuto conto che: a. detto Comitato, con il nuovo parere di merito avente numero 438232019 del 30.09.2019 (allegato e parte integrante del presente atto) ha confermato il precedente parere negativo; b. con il presente provvedimento le argomentazioni di cui alla nota n. 195531/2019 datata 04.07.2019 si intendono qui riprodotte e, pertanto, ai sensi del D.P.R. 29/10/2001 n. 461, si determina: L'infermità "PREGRESSO STATO D'ANSIA REATTIVA IN SOGGETTO CON ATTUALE ASSENZA DI PSICOPATOLOGIA IN ATTO" NON è riconosciuta dipendente da causa di servizio». Nella seconda ha specificato che «Visti gli atti del relativo procedimento amministrativo, tra i quali: - la domanda del militare, datata 25 settembre 2017; - gli elementi informativi redatti sul conto dell'interessato; - il verbale modello BUB n. A21718002 in data 18 settembre 2018 della Commissione Medica Ospedaliera di Roma; - il Parere n. 383952019, reso nell'adunanza n. 1865 del 29 maggio 2019, del Comitato di verifica per le cause di servizio; - la nota n. 195531/2019 del 4 luglio 2019 dell'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Centro informatico Amministrativo Nazionale; - le osservazioni presentate dal ricorrente in data 17 luglio 2019; - il Parere n. 438232019, reso nell'adunanza n. 2025 del 30 settembre 2019, del Comitato di verifica per le cause di servizio; Considerato che il gravame è infondato, atteso che: - l'accertamento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal dipendente e l'infermità sofferta è attribuito, in via esclusiva, al Comitato di verifica per le cause di servizio, ex art.11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461; - l'onere della prova della sussistenza del nesso causale tra la patita infermità e il

servizio è a carico del ricorrente, per cui lo stesso non può lamentare, in questa sede, che il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia patita sia dovuto alla asserita e non provata insufficienza degli elementi informativi redatti sul conto dell'interessato; - le argomentazioni medico - legali dei pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio sono state elaborate sulla base della documentazione sanitaria, dei rapporti informativi completi redatti sul conto dell'interessato, degli accertamenti diagnostici agli atti, nonché delle osservazioni presentate dal militare, secondo un percorso valutativo privo di vizi logici ed esaustivo; - l'operato dell'Amministrazione, dunque, risulta pienamente legittimo, poiché il provvedimento impugnato è stato redatto nel rispetto delle statuizioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, elaborate, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, alla luce di una valutazione globale della situazione fattuale e medico-legale dell'interessato, comprensiva delle attività di servizio svolte dal militare per il Corpo; DETERMINA il ricorso del Brigadiere -OMISSIS- "871420U" citato in preambolo è respinto in quanto Infondato». Per tal via, l'amministrazione ha palesemente e ampiamente assolto il proprio onere motivazionale nell'esercizio di un potere vincolato.

11. In conclusione l'appello deve essere respinto.

12. La particolarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6331 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli articoli 9, paragrafi 1 e 4, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte privata nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla o a rivelarne lo stato di salute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con
l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Frigida

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO